

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 56

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 giugno 2021

PROROGA DEI TERMINI DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE INERENTI
ALLA PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Art. 1*(Proroga di termini)*

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), già prorogato al 30 giugno 2021 dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2017, n. 20 (Nuove disposizioni urgenti in materia di gestione dei molluschi bivalvi), è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2022.

2. Entro il termine di cui al comma 1, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 20/2017 ed in conformità comunque alla normativa statale vigente in materia, la Giunta regionale individua le aree di pesca dei molluschi bivalvi e le imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime, ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 6/2009.

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.